

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, art. 10, comma 1.- Individuazione delle misure di salvaguardia dei siti di importanza comunitaria (SIC), contro il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie.

Il giorno **30 Dicembre 2005** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

SILVANO GRISENTI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

TIZIANO SALVATERRA

GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La legge provinciale 15 ottobre 2004, n. 10, ha disciplinato, con gli artt. 9 e 10, l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, precisando in particolare che nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'art. 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nei territori dei Parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986. Per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla relativa legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Invece, per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, devono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie.

Essendo già state determinate, con deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08.04.2005, le misure di salvaguardia relative alle zone di protezione speciale (ZPS), si propone ora di applicare temporaneamente ai siti di importanza comunitaria (SIC) le misure di salvaguardia riportate nell'elenco allegato alla presente deliberazione, al fine di "evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie", in attesa dell'adozione delle opportune misure di conservazione.

Le misure di salvaguardia proposte sono indirizzate esclusivamente agli habitat e alle specie di particolare interesse europeo presenti negli allegati I e II, IV e V) della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 79/409/CEE) e censiti nei Siti di Importanza Comunitaria della Provincia Autonoma di Trento.

Habitat e specie sono stati raggruppati in categorie omogenee. In generale, per ciascuna categoria le misure di salvaguardia sono orientate a:

- evitare fenomeni o processi di sicuro degrado e/o disturbo in atto;
- ridurre processi di possibile degrado e/o disturbo in atto;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- vista la Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08.04.2005 recante “Individuazione delle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva “Uccelli”);
- con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di applicare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, ai siti di importanza comunitaria che non ricadono all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, nei territori dei Parchi naturali provinciali o che non coincidono con i biotopi di interesse provinciale, le misure di salvaguardia indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a successivo provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 5 della legge provinciale n. 10/2004, l’adozione delle misure di conservazione e di tutela dei SIC e delle ZPS esistenti sul territorio provinciale;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell’art. 10, comma 2, della legge provinciale n. 10/2004;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Paesaggio e, per conoscenza, al Ministero per le Politiche Comunitarie, al Ministero per gli Affari Regionali ed al Ministero per gli Affari Esteri.
5. di dare evidenza al fatto che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b. della legge 6.12.1971 n. 1034.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

SC

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO